



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE ATTUARIALE CONTINUA REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 137/2012

Premessa

Le presenti linee guida sono emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari (di seguito "CNA") a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero della Giustizia, del Regolamento per la Formazione Attuariale Continua (di seguito "FAC") ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012, pubblicato in data 2 gennaio 2018 nel Bollettino del 30 dicembre 2017 (di seguito "Regolamento").

1) Caratteristiche e vincoli dei piani formativi nell'ambito della FAC

1. Come disposto dal Regolamento, il piano formativo di ciascun ciclo triennale prevede il conseguimento di 30 Crediti Formativi Professionali (di seguito "CFP"). Eventuali eccedenze rispetto al numero minimo di crediti formativi potranno essere utilizzati nel ciclo successivo.
2. L'accumulazione dei CFP deve essere gestita autonomamente e responsabilmente da ciascun iscritto, che è tenuto - sulla base delle indicazioni previste dal Regolamento e dal presente documento - a individuare attività formative in grado di costituire nel complesso, al completamento di ciascun ciclo della FAC, un piano formativo adeguato al proprio aggiornamento professionale, quindi includendo nel proprio iter formativo CFP legati sia ad argomenti tecnico-attuariali sia al professionalismo.
3. La FAC può essere svolta anche a distanza e/o attraverso attività di *e-learning*.

L'iscritto, per ciascun ciclo triennale può beneficiare di un debito massimo di 10 CFP, che comunque dovranno essere recuperati entro il I anno del ciclo successivo.

2) Tipologia di attività formative e convenzioni

1. Le attività formative, valide ai fini dell'accreditamento e dell'attribuzione di CFP, possono essere di 3 tipologie:
 - a) Attività Preclassificate, ovvero organizzate dal CNA e/o dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA) anche in collaborazione con altri soggetti. Tali attività vanno registrate nella sezione Attività Preclassificate del *software FAC* e i relativi CFP dovranno essere caricati dall'utente, senza alcun caricamento di documentazione allegata. L'Ordine degli Attuari verificherà

l'effettiva presenza a tali eventi attraverso il foglio firme. Le attività rientranti in questa categoria sono quelle riportate nell'allegato 1; in tale categoria rientrano anche le Attività formative di tipo e-learning che l'Ordine degli Attuari mette a disposizione sulla piattaforma di formazione a distanza. Tale tipologia non è soggetta al vincolo di cui all'art.1, comma 3, della linea guida del presente documento;

- b) Attività formative esterne, organizzate da soggetti terzi rispetto all'Ordine degli Attuari, che preventivamente presentano domanda al CNA contenente gli elementi e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento. I relativi CFP dovranno essere caricati da ciascun utente sul *software FAC* attraverso l'apposita sezione Attività Esterne, nella quale, nell'apposito menù a tendina, si troveranno l'elenco dei corsi autorizzati. In tale sezione potranno rientrare anche le convenzioni annuali o pluriennali che l'Ordine degli Attuari stipulerà con enti, associazioni e società esterne;
 - c) Attività formative volontarie (Non Preclassificate), svolte in completa autonomia dal singolo iscritto. In tal caso l'iscritto deve provvedere al caricamento delle attività svolte sul *software FAC* inserendo, come data, la data dell'evento e, come titolo, il titolo dell'evento, nonché il materiale completo (attestato di partecipazione, programma e supporti didattici dell'evento formativo) nell'apposita sezione Attività Non Preclassificate. La richiesta dovrà essere caricata non oltre i 60 giorni dalla data dell'evento. Sulla base del materiale caricato il Gruppo di Lavoro Gestione Accrediti costituito dal CNA, definirà caso per caso i CFP da assegnare. Per tale categoria è comunque previsto un limite massimo di 10 CFP per ciascun ciclo triennale. In tale categoria possono rientrare anche attività e-learning non organizzate in convenzione con il CNA (art.1, comma 3, della linea guida del presente documento) e quindi non rientranti nella lettera b) del presente articolo.
2. Il CNA, anche attraverso l'attività del Gruppo di Lavoro (GDL) Gestione Accrediti, si riserva di modulare il criterio di assegnazione dei CFP su base ad-hoc, in base alla natura e alla qualità delle attività formative effettuate.
 3. Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, l'Ordine degli Attuari potrà stipulare delle convenzioni con Enti, Società e Associazioni (come ad esempio Ania, Inail, INPS, IVASS, etc.) al fine di garantire la possibilità di riconoscere crediti formativi per gli eventi da questi organizzati. La convenzione potrà avere durata annuale o pluriennale. Gli Enti, Società e Associazioni interessate a tali convenzioni dovranno fornire un piano di attività formativo sulla base del quale il CNA presenterà domanda di approvazione al Ministero della Giustizia secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento. La definizione dei crediti formativi di ogni singola attività verrà effettuata dal GDL Gestione Accrediti sulla base della documentazione che l'ente dovrà fornire almeno 30 giorni prima dell'evento formativo.

3) Eccezioni ai vincoli nei piani formativi ed esenzioni

1. Per i neo iscritti all'albo e per le reinscrizioni l'obbligo formativo decorre dalla data di iscrizione e reinscrizione e i CFP da conseguire saranno determinati in modo proporzionale alla durata residua del ciclo FAC.
2. In caso di dimissioni, cancellazioni o sospensioni si terrà traccia di eventuali debiti o crediti formativi (nel senso di surplus di CFP al momento della cancellazione); al momento della reinscrizione (a patto che questa avvenga al massimo nel ciclo successivo) i debiti dovranno essere recuperati mentre i crediti potranno essere fruiti per il raggiungimento della soglia di CFP prevista.
3. Possono essere dispensati dagli obblighi di formazione continua, su domanda scritta e per la durata dell'impedimento:
 - a) gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano permanentemente in un Paese dell'Unione Europea nel presupposto che operare in tali Paesi implichi, nell'ambito del mutuo riconoscimento, la partecipazione a programmi di formazione continua nel Paese ospitante;
 - b) gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

La richiesta dovrà essere presentata alla segreteria dell'Ordine degli Attuari inviando il modulo presente nella sezione FAC del sito dell'Ordine debitamente compilato e firmato.

4. Per gli iscritti impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, il numero di CFP, su richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, in base al tempo di comprovato impedimento. A tal fine sarà necessario produrre idonea documentazione che consenta di accertare quanto dichiarato. La domanda dovrà essere presentata dall'iscritto compilando l'apposito modulo presente nella sezione FAC del sito allegando la relativa documentazione medica (1 o più certificati medici) dove viene riportata la data di inizio e la data fine del periodo di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità. Non saranno presi in considerazione periodi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità inferiori a 30 giorni.
5. In caso di maternità, i CFP da conseguire vengono riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da 3 mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione, i CFP da conseguire verranno riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo di 1 anno dal relativo provvedimento di adozione. La domanda dovrà essere presentata dall'iscritto compilando l'apposito modulo presente nella sezione FAC del sito allegando la relativa documentazione attestante la data di nascita, adozione o affidamento del figlio.
6. E' consentita l'esenzione, previa domanda scritta, per gli iscritti già pensionati e che non esercitano attivamente la professione.
7. Nel caso in cui il periodo di esenzione/impedimento ricada a cavallo di due cicli triennali, per ciascun ciclo si terrà conto del relativo periodo di esenzione/impedimento.

4) Ulteriori specifiche di carattere generale

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento dei CFP, l'iscritto deve provvedere autonomamente all'aggiornamento della propria posizione formativa, sia nel caso delle Attività Preclassificate o Esterne, che in quello di richiesta di riconoscimento per le Attività Non Preclassificate. Solo in quest'ultima fattispecie l'assegnazione dei CFP è subordinata alle decisioni del GDL Gestione Accrediti.
2. L'attività svolta, sia essa Preclassificata, Non Preclassificata o esterna, deve essere caricata all'interno del *software FAC* presente sul sito dell'Ordine degli Attuari.
3. L'Ordine degli Attuari si riserva di prendere dei provvedimenti, anche di natura disciplinare, ivi inclusa la possibile decurtazione di crediti formativi, nel caso di iscritti che in maniera reiterata non comunicano la loro impossibilità a partecipare agli eventi preclassificati ai quali si sono registrati, e nel caso di iscritti che in maniera reiterata si presentano agli eventi in oggetto con forte ritardo (ossia in prossimità della loro conclusione) al solo scopo di dichiarare la propria presenza sul foglio firme.
4. Il CNA si riserva di trasmettere a tutti gli iscritti eventuali modifiche, ulteriori istruzioni ed aggiornamenti regolamentari per la gestione dei CFP tramite specifiche circolari, in linea con quanto previsto dal Regolamento.
Per tutti gli eventi che si sono svolti dal 1 gennaio al 31 maggio 2018 (**data di entrata in vigore delle presenti linee guida**) si applica quanto previsto dalle presenti linee guida. Inoltre per le Attività Preclassificate vale l'allegato 1 e per le Attività Non Preclassificate vige il regime autorizzativo. Per le Attività Non Preclassificate effettuate dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2018, i 60 giorni decorreranno dal 31 maggio 2018.

ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ PRECLASSIFICATE

ENTE	ATTIVITÀ FORMATIVA	ARGOMENTI	CFP
CNA/CONA	Seminari organizzati dall'Ordine degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	3
	Congresso Nazionale degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	10
	Commissioni e Gruppi di Lavoro	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 a riunione
	Seminari specialistici	Tecnico-attuariale	5
	Seminari CUP in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Professionalismo	2
	Seminari EPAP in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Professionalismo	2
	E-learning	Tecnico-attuariale	Valutato singolarmente in funzione del corso
S.I.A. organizzati in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Corsi gratuiti	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 per giorno di partecipazione
	Corsi a pagamento	Tecnico-attuariale Professionalismo	5 per giorno di partecipazione
Organismi Attuariali Internazionali (AAE, IAA e relative sezioni)	Partecipazione a riunioni dei Comitati e Gruppi di Lavoro	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 a riunione
	Congresso Internazionale degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	5 per giorno di partecipazione

Il CNA si riserva, in casi eccezionali, di modificare il numero di CFP attribuiti agli eventi e anche di indicare il numero di CFP in eventi diversi ma riconducibili all'organizzazione da parte dell'Ordine degli Attuari anche in collaborazione con enti esterni, informando gli iscritti nella Circolare di convocazione dei singoli eventi interessati.

Tutte le attività non rientranti nell'allegato 1 sono da considerarsi Non Preclassificate, ad eccezione delle Attività Formative Esterne, effettuate in convenzione con l'Ordine degli Attuari.

Ulteriori indicazioni in merito alle attività Non Preclassificate:

- Si richiama l'attenzione sulla necessità di inserire, in sede di richiesta di riconoscimento di un'attività Non Preclassificata, tutta la documentazione richiesta, specificata dall'art. 2 comma 1, lettera d) delle presenti Linee Guida; in particolare,

si sottolinea che nel caso in cui non fosse presente l'attestato di partecipazione o il caricamento dell'attività sia avvenuto oltre il termine di 60 giorni, non verrà assegnato alcun CFP; in assenza della sola documentazione analitica, invece, come sopra definita, verrà riconosciuto 1 CFP.

Roma, 7 maggio 2018